

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione II - Delle domande

Art. 90 (Collezione dei documenti)

Le copie occorrenti per la collezione dei documenti [1 L.T.] sono stese in carta libera. Se non vengono prodotte o se non sono utilizzabili, nella collezione dei documenti si inseriranno gli originali, restando in facoltà delle parti di ritirarli verso presentazione di copie regolari.

L'ufficio tavolare certifica sulle copie inserite nella collezione dei documenti [6 L.T.] la loro concordanza con i documenti prodotti.

Note

È facoltà delle parti sostituire in ogni tempo i documenti originali con copie autentiche.

Le copie, non autentiche, presentate insieme all'originale al momento della presentazione della domanda, possono essere dichiarate conformi dal conservatore dell'ufficio tavolare.